



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso in appello proposto dalla FAISA-CISAL - Resistenza -
Mandato difensivo all'avv. Pasquale VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 1 (uno)
del mese di D i c e m b r e, alle ore 12.15 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2. <u>Giuseppe ALTAMURA</u> | 3. <u>Pasquale BARNABA'</u> |
| 4. <u>Bruno COSTONE</u> | 5. <u>Michele MERCADANTE</u> |
| 6. <u>Daniele POTI'</u> | 7. <u>Domenico VILLANO (a.g.)</u> |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------------------|
| 8. <u>Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)</u> | 9. <u>Luigi POSTIGLIONE</u> |
|---|-----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. ~~xxx~~ Cosimo CARRIERI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazione n. 238 adottata in data 5.10.1993, esecutiva ai sensi di legge, veniva deciso di conferire incarico all'avv. Pasquale VIELI avverso il ricorso ex art. 28 L.n.300/70 promosso dall'organizzazione sindacale FAISA-CISAL nelle persone di DE VITA Lucio

- e CARICASULO Michele, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni LELLA, al fine di ottenere il pagamento della somma corrispondente ad una giornata di retribuzione usufruita dagli stessi per permesso sindacale per il quale non erano state presentate adeguate giustificazioni, così come previsto dalla normativa vigente;
- DATO ATTO che il Pretore adito, con sentenza n.465 emessa in data 3-29/marzo/1994, ha accolto le tesi difensive dell'AMAT, rigettando il proposto ricorso;
 - CONSIDERATO che i dipendenti DE VITA e CARICASULO hanno interposto appello avverso la citata sentenza, tramite il proprio legale;
 - CHE il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 16.05.1995;
 - ATTESA la delicatezza della questione relativa alla disciplina dei permessi sindacali;
 - RITENUTO necessario resistere all'appello proposto, affidando mandato per continuità difensiva e tenuto conto dei risultati, al legale precedentemente officiato;
 - VISTO il bilancio preventivo 1994;
 - VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
 - VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986;
 - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso l'appello proposto dall'organizzazione sindacale FAISA-CISAL, in narrativa esplicitato, confermando il mandato difensivo all'avv. Pasquale VIELI;
- di prevedere a favore del legale officiato la corresponsione di un acconto di f.1.000.000 (unmilione), oltre a IVA e CAP, a titolo di fondo spese;
- di porre la spesa presuntiva di f.2.500.000 (duemilionicinquecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza della Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo congruaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Luigi Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)
Il Presidente **Il Segretario**
Cosimo CARRIERI
dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

PRESMESSO che con deliberazione n. 238 adottata in data 2.10.1993, esecutiva ai sensi di legge, veniva deciso di conferire incarico all'avv. Pasquale VIELI avverso il ricorso ex art. 28 l.n.300/70 promosso dall'organizzazione sindacale FAISA-CISAL nelle persone di DE VITA Lucio

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 14 DIC. 1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il - 3 GEN. 1995

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
Francesco FERRANIE



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li. **13/dicembre/1994**

N. di Protocollo 2487/94 Rip.

Risposta a N. del.

Allegati N.

Preg/mo

Avv. Pasquale VIELI

Via Leonida, 84

T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con atto deliberativo n. 312 adottata in data 1/dicembre/1994 - che si allega in copia - ha confermato alla S.V. il mandato di difesa dell'A.M.A.T. avverso il ricorso in appello promosso dall'organizzazione sindacale FAISA-CISAL, alla S.V. notificato.

Tanto premesso trasmettiamo, compiegato alla presente, foglio uso bollo con firma a margine del Direttore di Esercizio, per le determinazioni conseguenziali di competenza della S.V.-

Comunichiamo, altresì, che per il calcolo degli onorari dovrà essere applicato il minimo tabellare in caso di succumbenza dell'Azienda, ovvero, in caso di vittoria, il compenso dovrà essere determinato tra i valori minimi e medi delle tariffe professionali.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì **13/dicembre/1994**

N. di Protocollo 2485/44 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, co
pia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dal Presidente e
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del
1 - 3 e 7/dicembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri crono
logici:

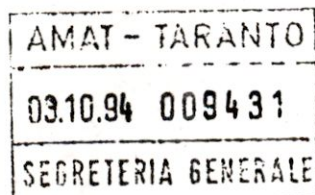
- Del. nn. 306 - 310 - 311 - **312** - 313 - 314 - 315 - 316.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. **Francesco LUZIBELLO**)

TA 14/12/94

Avv. Pasquale VIELI
Patrocinante in Cassazione
Dott. Proc. Vito Lorenzo VIELI
Dott. Pietro VIELI



Raccomandata A.R.

C.A. PERS. Uel
Segretario C.A.
7/11

Taranto, 28.9.1994

Spett.le AMAT
Via C. Battisti
74100 TARANTO

Mi prego comunicare che, in data odierna, mi è stato notificato il ricorso in appello, che Vi rimetto in fotocopia, proposto dalla FAISA-CISAL, avverso la sentenza del Pretore di Taranto n. 465 del 3-29.3.1994, ovviamente favorevole all'AMAT, confermativa di una precedente ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 28 Statuto. L'udienza è fissata per il 16.5.1995.

Trattasi della delicatissima questione dei permessi ex art. 30 L. 300/1970, non retribuiti ai componenti di organi collegiali per la mancata dimostrazione da parte degli aventi diritto della effettiva partecipazione alle riunioni; questione per la quale, come ben sapete, è in piedi un notevole contenzioso giudiziale (vedansi: Bramo, Giorgino e Matacchiera).

Attendo, ove lo riteniate, la rimessione del mandato per costituirmi utilmente.

Restando per quant'altro a disposizione, porgo distinti saluti.

(Avv. Pasquale VIELI)

Pasquale VIELI

Avv. GIOVANNI BELLA
VIA ...
74100 TARANTO

2853/94
R.G. 0.

16-5-95

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO.

AMAT - TARANTO

03.10.94 009431

SEGRETERIA GENERALE

Ricorso in appello

per la riforma

la Faisa-Cisal, in persona del segretario provincia-
le, sig. De Vita Lucio, corrente in Taranto, ivi eletti-
vamente domiciliata in via Medaglie D'Oro n. 80 pres-
so lo studio dell'avv. Giovanni Bella che la rappre-
senta e difende giusta procura a margine.

94/63 Mod A

... - appellante
... - contro

avv. Giovanni Bella

l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(AMAT), in persona del legale rappresentante pro-tem-
pore, elettivamente domiciliata in Taranto, via Berar-
di n. 54, presso lo studio dell'avv. Pasquale Vieli dal
quale é rappresentata e difesa ... - appellata

Lucy N. N. N.
i' auto firma
con Chella

per la riforma
della sentenza n. 465/94, emessa dal Pretore del lavo-
ro di Taranto il giorno 3/2/94, pubblicata il 29/3/94
e non notificata.

Fatto.
Con ricorso ex art. 28 dello Statuto, depositato il 17/9/93, e con ricorso in opposizione depositato il 4/11/93 la Faisa-Cisal denunciava il comportamento
antisindacale dell'AMAT consistito nell'aver tratte-
nuto la retribuzione per il giorno di permesso sin-
dacale, ex art. 30 dello Statuto, fruito dal segreta-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL SEGRETARIO ESECUTIVO

Si segue alla
SEZIONE LAVORO
TARANTO 16-7-94/
IL PRESIDENTE

getto. Unico limite, oltre a quello insito nello stesso concetto, non può essere altro se non quello posto, alle modalità del suo esercizio, dai contratti di lavoro giusta l'inciso dello stesso art. 30 (Cass. 3430/89).

Il rinvio alla contrattazione collettiva è circoscritto, in conseguenza, alla quantificazione dei permessi, all'indicazione dei lavoratori legittimati a richiederli, alla comunicazione preventiva dei permessi da usufruire in concreto, ed ogni elemento attinente alle modalità di esercizio.

Il permesso per cui è causa è stato richiesto nel pieno rispetto delle modalità di esercizio stabilite dalla contrattazione collettiva e, probabilmente, nessun problema sarebbe sorto se l'azienda, dopo aver disdetto l'accordo vigente sul monte ore, non avesse avuto la necessità di esercitare una sorta di pressione per indurre la OO.SS. a firmare un nuovo accordo sul monte ore dei permessi da usufruire ai sensi dell'art. 30 (accordo, ovviamente, che stabilisca un monte ore inferiore a quello del contratto disdetto).

Alla luce dei sovraesposti principi la sentenza del Pretore appare errata.

La richiesta (o la comunicazione) del permesso, purché osservate le modalità previste dalla contrattazione collettiva, obbliga il datore di lavoro a prestare il proprio consenso all'astensione del dipendente dalla

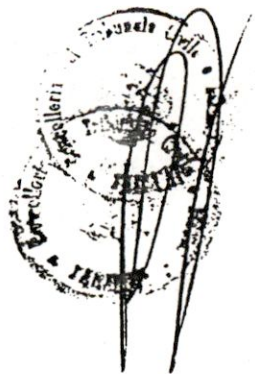
A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

In definitiva il Pretore ha errato quando ha affermato che la "giustificazione" deve considerarsi costitu-
tiva del diritto ad usufruire dei permessi sindacali. Costitutivo è l'utilizzo di tali permessi per fini istituzionali e la prova dell'utilizzo per fini istituzionali è necessaria solo in presenza di una specifica contestazione operata ex post.
Nel caso in questione non è stata contestata la fruizione del permesso per fini diversi da quelli istituzionali ma è stata richiesta e (purtroppo) ottenuta una sentenza additiva che ha introdotto un ulteriore, generalizzato onere a carico del dipendente-sindacalista che richiede un permesso sindacale.

Anche il ricorso all'analogia appare fuori luogo in quanto la controversia può (e poteva) essere decisa secondo la precisa disposizione di cui all'art. 30 il cui diritto, certamente e non a caso, non è stato sottoposto ad una regolamentazione come quella di cui alla legge n. 816/ del 27/12/85 sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Conclusioni.

Voglia il Tribunale adito, ~~in riforma della~~ impugnata sentenza; dichiarare antisindacale il comportamento dell'AMAT e ordinare alla stessa la cessa-



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte che in atti, io sottoscritto Assistente al Tribunale di Taranto ufficio,

ho nominato

avv. Pasquale Di Stefano per iscritto ATHT

abitante in Taranto, via Berardi n. _____

mediante consegna di copia conforme all'originale

umani. *Adesso Bruno Viti / per via Regio*
28/4/94

[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì **17/novembre/1994**

N. di Protocollo 2125/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Preg/mo

Avv. Pasquale VIELI

Via Leonida, 84

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

**OGGETTO : Giudizio FAISA-CISAL/AMAT per permessi sindacali ex art.
30 Legge n. 300/70.**

Si riscontra la nota del 28.09 u.s. con cui la S.V. ha trasmesso in Azienda copia del ricorso in appello del giudizio di cui all'oggetto, per invitarLa, su richiesta della Commissione Amministrativa, ad inoltrare anche la copia della sentenza di primo grado, affinché la Commissione possa valutare l'opportunità o meno di costituirsi nella fase di appello.

In attesa si porgono distinti saluti.

**IL PRESIDENTE
(Avv. Arturo MASI)**

STUDIO LEGALE VIELI

Avv. Pasquale VIELI

Patrocinante in Cassazione

Dott. Proc. Vito Lorenzo VIELI

Dott. Pietro VIELI



Raccomandata A.R.

Taranto, 21.11.1994

*Pr. Merello L.
Copia x me
[Signature]*



Al Presidente
della Commissione Ammini-
stratrice dell'AMAT
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

In riferimento alla Vs. nota del 28.9 u.s. con n. di prot.
2125/94, Le rimetto copia della sentenza richiesta.

Resto in attesa delle determinazioni.

Distinti saluti.

(Avv. Pasquale Vieli)

A stylized handwritten signature in black ink.

STUDIO LEGALE VIELI

Avv. Pasquale VIELI

Patrocinante in Cassazione

Dott. Proc. Vito Lorenzo VIELI

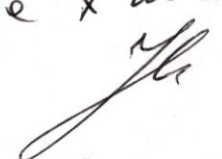
Dott. Pietro VIELI



Raccomandata A.R.

Taranto, 21.11.1994

Pr. Merenda L.

Copie x me


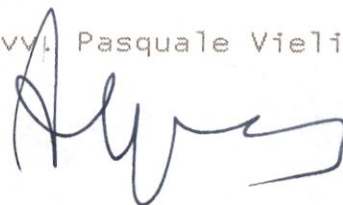
Al Presidente
della Commissione Ammini-
stratrice dell'AMAT
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

In riferimento alla Vs. nota del 28.9 u.s. con n. di prot.
2125/94, Le rimetto copia della sentenza richiesta.

Resto in attesa delle determinazioni.

Distinti saluti.

(Avv. Pasquale Vieli)



Per favore
posare C.A.
MM

Appello

1994

REPUBBLICA ITALIANA

N. 665 SEN

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 8553/93 R. G.

N. 12214 CRON

Il Pretore di Taranto, magistrato del Lavoro, Dott. Roberto SPAGNUOLO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 8553/'93 R.G.,
avente ad oggetto: "opposiz. ad art. 28 l.n° 300/'70"

TRA

FAISA-CISAL

rappr. e dif. dall'Avv. G. Lella

= ATTORE =

E

A.M.A.T.

rappr. e dif. dall'Avv. P. Vieli

= CONVENUTO =

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.11.'93, la Faisa-Cisal spiegava opposizione avverso il decreto ex art. 28 l.n° 300/'70 del 21.10.'93, con il quale il Pretore di Taranto, istante la stessa sigla sindacale, non aveva rinvenuto gli estremi della condotta antisindacale nel comportamento posto in essere dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (AMAT), consistito nell'aver trattenuto la retribuzione per il giorno di permesso sindacale ex art. 30 St. Lav., fruito in data 12.7.'93 dal segretario provinciale e da un componente del direttivo Faisa-Cisal, per non avere questi successivamente do-

R. Spagnuolo

cumentato l'effettivo svolgimento dell'attività sindacale.

Deduceva l'opponente l'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione opposta. In particolare, affermava che, in base al rinvio alla contrattazione collettiva operato dall'art. 30 St. Lav., l'art. 27 del CCNL degli autoferrotranvieri avrebbe riconosciuto il diritto ai permessi sindacali non ai singoli componenti, bensì direttamente all'organizzazione sindacale, e non solo per la partecipazione dei componenti alle riunioni degli organi direttivi, ma anche per la conduzione delle trattative sindacali di competenza: di talchè, la successiva documentazione dell'attività svolta, pretesa dall'azienda al fine di corrispondere la retribuzione per i giorni di permesso, imporrebbe al sindacato un'attività contrattualmente non prevista, lo obbligherebbe a dar conto all'azienda della propria attività e dei compiti assegnati ai propri componenti, ed una preventiva e motivata.

Ritenendo che tutto questo violi le libertà sindacali garantite dall'art. 39 Cost., la sigla sindacale opponente concludeva per la dichiarazione di antisindacalità del denunciato comportamento dell'Amat, con le conseguenze di legge.

Resisteva in giudizio l'Amat, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.

All'udienza odierna la causa, non abbinabile di atti di istruzione, era discussa oralmente dai procuratori costituiti e, quindi, decisa allo stato degli atti come da dispositivo riportato in calce.

Non ritiene il giudicante di poter accogliere l'opposizione formulata dalla sigla sindacale e discostarsi così da quanto già affermato in sede di procedimento sommario ex art. 28 St. Lav., più volte ribadito in pronunce di analogo contenuto da altri magistrati di questa stessa Pretura.

L'art. 30 St. Lav., dopo aver affermato il diritto dei lavoratori componenti organi direttivi sindacali di fruire di permessi retribuiti per partecipare alla riunione dei suddetti organi - non può esservi dubbio che si tratti di posizione soggettiva di vantaggio conferita ai lavoratori e non al sindacato -, rinvia alla contrattazione collettiva per la disciplina specifica: è in sede pattizia, pertanto, che avviene la fissazione dei limiti quantitativi (monte-ore) e delle modalità di esercizio del diritto medesimo.

Con riguardo alle modalità di esercizio, l'art. 27 CCNL degli autoferrotranvieri prevede una preventiva e motivata richiesta di permesso avanzata dall'organizzazione sindacale interessata al datore di lavoro; è ragionevole ritenere che tale preventiva richiesta sia finalizzata a quell'equo contemperamento degli interessi in gioco che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, deve comunque contrassegnare la regolamentazione pattizia delle modalità di esercizio dei permessi ex art. 30 St. Lav. (Cass. 23.11.'85, n° 5847, in F.I. 1986, I, 647). A parere dello scrivente, è soltanto in questa fase preliminare che entra in rilievo quella connotazione di diritto potestativo pacificamente riconosciuta alla posizione soggettiva in oggetto - che, si ribadisce, fa capo esclusivamente al singolo lavoratore -: una volta effettuata la preventiva co-

R. F. F. F.

municazione, che pone il datore di lavoro in condizione di adottare le idonee misure sul piano dell'organizzazione produttiva per sopperire all'assenza del lavoratore-sindacalista, l'esercizio del diritto di fruire di un permesso per partecipare alle riunioni sindacali non tollera condizionamenti di sorta, nemmeno in relazione ad esigenze aziendali che si presentino come indifferibili, nè tanto meno indagini sui moventi.

Orbene, la successiva documentazione della partecipazione alla riunione richiesta dall'odierna convenuta non costituisce una ulteriore modalità o condizione di esercizio del diritto, arbitrariamente ed unilateralmente posta dall'azienda: essa attiene invece al fatto costitutivo del diritto a ricevere regolare retribuzione, il quale presuppone l'effettiva partecipazione alle riunioni sindacali di cui all'art. 30, e si atteggiava come un vero e proprio "onere", ossia un adempimento necessario per l'esercizio del diritto medesimo.

La fattispecie in esame realizza un'ipotesi di sospensione dell'obbligazione lavorativa, con eccezionale conservazione del diritto alla retribuzione, in dipendenza della partecipazione del lavoratore-sindacalista alle riunioni degli organismi sindacali territoriali: è evidente come l'obbligazione lavorativa riprenda vigore, e divenga legittima l'eccezione di inadempimento da parte del datore di lavoro, quando non vi sia stata un'effettiva partecipazione (Cass. 12.12.'89, n° 5521, in F.I. 1990, I. 83): pertanto il fatto costitutivo del diritto dev'essere positivamente documentato dal lavoratore.

In sostanza, si è al cospetto di una fattispecie

Camilla

a quelle previste dall'art. 2110 c.c., per le quali nessuno ha mai dubitato che, ad esempio, il lavoratore ammalatosi debba documentare il proprio stato di salute (cfr. l'art. 2 l.n° 33/'88), quale fatto costitutivo, per aver diritto alla sospensione dell'obbligazione lavorativa ed alla corresponsione della retribuzione, non potendo certamente addossarsi al datore di lavoro o al diverso soggetto obbligato il compito di provare la circostanza negativa, con una inammissibile inversione dell'onere della prova.

Non pare decisivo, dunque, il silenzio serbato sul punto dalla norma di cui all'art. 30 St. Lav., perchè comunque colmabile - prima ancora che con ricorso ai principi generali dell'ordinamento - avendo riguardo a casi simili o materie analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 12, 2° co., disp. sulla legge in generale: nella specie può farsi riferimento all'art. 16 della l. 27.12.'85 n° 816, che espressamente prevede un analogo onere di documentazione, mediante attestazione dell'ente, dei permessi, retribuiti e non, fruiti dai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.

Non sembra che tale norma sia mai stata sospettata di introdurre un'indebita ingerenza nel libero ed autonomo espletamento del mandato elettivo, che pure è solennemente tutelato dalla Costituzione (art. 51), rappresentando il presupposto fondamentale per l'esistenza dello Stato democratico (art. 1). E' evidente che con essa il legislatore abbia voluto porre una garanzia minima per l'interesse del datore di lavoro a ricevere la prestazione lavorativa, il quale è destinato a cedere il passo di fronte ai superiori interessi della collettività.

C. Spasundo

Non si capisce come mai uguale principio non possa affermarsi nella materia che ci occupa - la quale, come si è visto, deve essere improntata al costante bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte -, tenuto altresì conto che, a differenza di quanto previsto all'art. 4 della l.n° 816/'85 citata, il datore di lavoro non solo deve rinunciare alla prestazione, ma deve farsi carico ugualmente dell'onere retributivo.

La preventiva comunicazione di cui all'art. 27 CCNL degli autoferrotranvieri vale a consentire al datore di lavoro di predisporre la propria organizzazione produttiva di fronte all'esercizio di un diritto potestativo, assolutamente non sindacabile; essa non garantisce, evidentemente, l'effettiva partecipazione del lavoratore alla riunione sindacale, che è un "posterius" rispetto alla comunicazione. Gli abusi consumati nella fruizione dei permessi, utilizzati per scopi meramente personali - è fatto notorio, che nessuno può negare - hanno determinato l'azienda a non accontentarsi più della semplice comunicazione dei permessi e ad esigere il "redde rationem", attraverso la documentazione della partecipazione.

Quel che è più importante ai fini della presente controversia, è che non si comprende come tale legittima richiesta rivolta al titolare del diritto ai permessi possa determinare un'indebita ingerenza nell'attività dell'organizzazione sindacale, posto che si richiede soltanto una documentazione dell'effettiva partecipazione alla riunione o trattativa che sia, e non già un resoconto dell'attività sindacale svolta. Assai più pericolosa per la libertà sindacale di cui all'art.

C. Spagnolo

39 Cost. sarebbe la soluzione -giuridicamente errata- che scaricasse sul datore di lavoro l'onere di provare la circostanza negativa della mancata fruizione dei permessi per lo scopo ad essi proprio, in quanto sostanzialmente lo costringerebbe ad organizzare sistemi parapolizieschi e reti di delazione, che farebbero ripiombare le relazioni sindacali ad epoche fortunatamente lontane. Le stesse comunicazioni preventive, unico adempimento che il sindacato agente ritiene necessario per usufruire dei permessi sindacali in parola, sono infatti così generiche e laconiche da rendere praticamente impossibile qualsiasi controllo ex-post di cui si volesse in ipotesi far carico all'azienda (nel caso di specie il sindacato ritiene assolto ogni onere soltanto con una comunicazione -assolutamente tautologica- del seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 30 (i lavoratori indicati, n.d.e.) saranno in permesso sindacale retribuito, dovendo partecipare ad una riunione dell'organo direttivo provinciale della Faisa-Cisal.", senza alcuna indicazione quantomeno di luogo ed orario della riunione, che possa agevolare eventuali controlli)).

Deve, pertanto, ritenersi legittima la pretesa dell'azienda a che colui il quale fruisce di un permesso ex art. 30 St. Lav. documenti successivamente la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi provinciali o nazionali o alla diversa attività sindacale svolta. Sarà sufficiente all'uopo un'attestazione di colui che presiede la riunione e, nel caso coincida con lo stesso lavoratore che fruisca del permesso, una auto-dichiarazione che valga assunzione di responsabilità; ma anche qualsiasi altra forma stabilita di comune accordo tra

C. F. F. F.

le parti, che risulti comunque idonea a salvaguardare l'interesse datoriale contro gli abusi.

Quanto detto deve vale per i soli permessi richiesti dopo la puntualizzazione aziendale contenuta nella nota del 26.1.'93.

In relazione ad essi non è dato rinvenire alcun profilo di antisindacalità nel comportamento denunciato con il ricorso in oggetto, avendo l'azienda unicamente fatto uso di uno strumento di autotutela consentito dalla legge (art. 1460 c.c.) nell'ambito del rapporto individuale con il singolo lavoratore, dopo aver correttamente "preavvisato" le stesse organizzazioni sindacali interessate.

Nel rigettare l'opposizione, motivi di equità portano a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

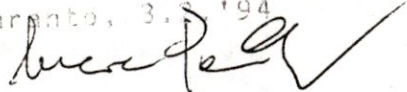
P.Q.M.

IL PRETORE

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso in opposizione a decreto ex art. 28 l.n° 300/'70, depositato in data 4.11.'93 dalla Faisa-Cisal nei confronti dell'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Taranto, 3.8.'94



V^o Depositata in Cancelleria
il 29 MAR. 1994 IL CANCELLIERE

IL PRETORE
(Dott. Roberto SPAGNUOLO)

